



Codice org.
Protocollo
Data
Classificazione

PROVINCIA BAT
0013752-13
05/03/2013
XVII.06.01E



CONVENZIONE DI TIROCINIO
DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(Art. 4, quinto comma, del D. M. 25/3/1998, N.142)

TRA

Il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", con sede in Bari, Via Suppa n° 9, codice fiscale 80002170720, d'ora in poi denominato «soggetto promotore», legalmente rappresentato dal Prof. Umberto Carabelli nato a Prato il 16.04.1951, nella qualità di Direttore del Dipartimento

E

..... PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI (SETTORE POLITICHE COM.) con sede legale
in..... ANDRIA / PIAZZA SAN PIO X N. 9.....
codice fiscale..... 06931260722....., d'ora in poi denominata «soggetto ospitante»,
rappresentato/adal..... DOTT. SSA ANGELA B. LATIANZIO.....
nato a..... BARLETTA..... il..... 22/09/1968.....

Premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, 1859, come modificata dalla legge 20 gennaio 1999, n. 9.

Si conviene quanto segue:



Art. 1

ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e del D.M. 25 Marzo 1998, n.142 il.....PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TIRANI (SETTORE POL. COPI) (riportare il nome del soggetto ospitante) si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento, su proposta del soggetto promotore, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 25 Marzo 1998, n. 142.

Art. 2

1) Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

2) Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento e' seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

3) Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalita' di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;



- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi ed al soggetto promotore.
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 5

1. Il soggetto ospitante si impegna a dare piena attuazione al progetto formativo secondo le finalità, i contenuti, le modalità ed i termini in esso concordati.
2. Il soggetto ospitante si impegna ad inoltrare al soggetto promotore, relativamente a ciascun tirocinante, al termine del periodo di formazione, l'attestazione del tirocinio svolto e la valutazione finale inerente lo svolgimento del progetto.

Art. 6

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della



presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convezione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, i suddetti dati, per fini statistici, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente l'Ente e l'Università. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 della Legge n. 675 del 31.12.1996.

Art. 7

La presente convenzione ha validità di tre anni a partire dalla data della stipula ed è tacitamente rinnovabile a meno di disdetta scritta e motivata di una delle parti.

Art. 8

Le parti convengono che per le controversie di qualsiasi natura che dovessero sorgere tra PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI SETTORE POL. COM... e il Dipartimento, relativamente alla presente convenzione, sarà esclusivamente competente il Foro di Bari.

Data, 28/2/2013

IL DIRETTORE
(Prof. UMBERTO CARABELLI)

(firma per il soggetto promotore)

(firma per il soggetto ospitante)

